

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge nasce con la precipua intenzione di colmare una lacuna legis del Codice Antimafia che impedisce alle vittime di reati associativi di accedere agli immobili confiscati alle cosche. Secondo l'attuale disposizione del Codice Antimafia questi sono mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile o per essere utilizzati da altre amministrazioni pubbliche; questi sono poi trasferiti agli enti locali che potranno gestirli direttamente oppure assegnarli in concessione, a titolo gratuito, ad associazioni del terzo settore, seguendo le regole della massima trasparenza amministrativa.

Si prevede, infatti, che tale destinazione degli immobili confiscati sia finalizzata ad incrementare l'offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale; Il tenore letterale dell'attuale normativa, infatti, non prevede aiuti concreti per coloro che per motivazioni differenti e a seguito di reato, abbiano esigenza documentalmente comprovata di sostituire l'immobile adibito a principale abitazione.

Per ovviare a tal problema e colmare la lacuna, si intende modificare l'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 6 settembre 2011, n. 159 aggiungendo un ulteriore comma alla previsione normativa, introducendo la possibilità per le vittime di reati associativi di poter usufruire degli immobili confiscati se impossibilitati ad accedere al libero mercato o alle graduatorie per edilizia popolare.

Detta modifica si ritiene necessaria per compiere un ulteriore passo evolutivo volto ad arginare le pregiudizievoli conseguenze che si riverberano nei confronti di coloro che si ribellano al perverso meccanismo della criminalità organizzata.